



S.U.A. PER IL COMUNE DI VALFORNACE

OGGETTO:	PROCEDURA APERTA ACCELERATA art. 71, comma 3 del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 e s.m.i.
	Appalto dei lavori di “Costruzione del polo museale di via Roma” sito nel comune di Valfornace (MC) SISMA 2016 - O.C.S.R. N.5/2021 <i>Appalto a ridotto impatto ambientale con applicazione dei CAM EDILIZIA di cui al d.M. 23 giugno 2022</i> CUP: C71B21001840005 CIG: BD14EC25A2 CUI: L01932550435202100005

DISCIPLINARE DI GARA

Indice generale

PREMESSE.....	3
PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA.....	5
1) PIATTAFORMA TELEMATICA.....	7
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	7
1.2 Dotazioni tecniche.....	10
1.3 Identificazione e registrazione al sistema.....	10
1.4 Pubblicità.....	12
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	12
2.1 Documenti di gara.....	12
2.2 Chiarimenti.....	13
2.3 Comunicazioni.....	14
3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	15
3.1 Fonti di finanziamento.....	20
3.2 Durata.....	20
3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione.....	21
3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	22
4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	23
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	25
6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	27



6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	28
6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.....	30
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE.....	38
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili.....	38
7) AVVALIMENTO.....	41
8) SUBAPPALTO.....	44
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	46
10) GARANZIA PROVVISORIA.....	48
11) SOPRALLUOGO.....	51
12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	52
13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	53
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	53
14) SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	56
15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	57
15.1 Domanda di partecipazione e procura.....	59
15.1.1 Indicazioni per la compilazione del DGUE.....	68
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.....	71
15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca.....	71
15.3 Documentazione in caso di avvalimento.....	71
15.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	71
15.5 Misure di prevenzione della corruzione.....	73
16) OFFERTA TECNICA.....	76
17) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE.....	80
18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	83
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	83
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	84
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica- temporale.....	86
18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	86
19) COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	91
20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	91
21) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPORALI.....	92
22) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	93
23) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	94
24) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	97
25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	101
26) CODICE DI COMPORTAMENTO.....	102
27) PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ.....	102
28) ACCESSO AGLI ATTI.....	102
29) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	103
30) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).....	104
31) ULTERIORI INFORMAZIONI.....	107



PREMESSE

- Con decisione di contrarre n. 1000256 Del 24/09/2026 , questa Amministrazione ha deciso di affidare i lavori di “Costruzione del polo museale di via Roma” sito nel comune di Valfornace (MC);
- Il progetto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 - dedicato ai “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*” in forza dell’ Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 290/2026 la quale dispone l'esclusione dell'obbligo di adeguamento ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 24 novembre 2025 per le opere pubbliche della ricostruzione inserite nella programmazione vigente
- Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dall’O.C.S.R. 5/2021, 114/2021, dal D.Lgs. n.36/2023 (nel prosieguo Codice), dalle disposizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto (di seguito, per brevità, CSA), dagli altri elaborati di progetto, dal bando e dal presente disciplinare di gara.
- Ai sensi dell’art. 25 del Codice, la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma di approvvigionamento digitale disponibile all’indirizzo internet <http://sua.provincia.mc.it>, conforme alle regole tecniche di cui all’art. 26 del Codice, nonché alle Regole tecniche di cui alla determinazione n. 137/2023 adottata dall’AGID ai sensi dell’art. 26 del Codice e recante “*Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale*”) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, anche CAD nel prosieguo), dettagliatamente descritta nel seguito, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
- Tipologia di affidamento: procedura aperta accelerata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. d), secondo periodo in combinato disposto con gli artt. 70, comma 1 e 71, comma 3 del Codice.
- Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 50, comma 4 del Codice.
- Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis e dell'allegato I.3 al Codice, il presente bando è pubblicato nel rispetto del termine di tre mesi dall’approvazione del progetto esecutivo intervenuta dapprima in data 22.06.2026 e successivamente in data 18.09.2026.
- Ai sensi dell’art. 83, comma 2, dell’art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata del procedimento di gara è prevista pari a nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- **Stazione appaltante:** Provincia di Macerata, Corso della Repubblica n. 28, 62100 Macerata, C.F. e PI: 80001250432, PEC: provincia.macerata@legalmail.it; codice AUSA 0000234894; (in qualità di Stazione Appaltante qualificata (SA delegata), per conto del Comune di VALFORNACE (SA delegante), via Aldo Moro, C.F. e PI: 00091920058 , PEC: comune.valfornace@emarche.it , che provvederà poi alla stipulazione e all’esecuzione del relativo contratto.
- **Luogo di esecuzione dei lavori**, codice ISTAT compreso: 043058 – Comune di VALFORNACE (MC); codice NUTS: ITI33.
- Codice CUP: **C71B21001840005**; Codice CIG: **BD14EC25A2**; Codice CUI: **L01932550435202100005**;
- Codice CPV: 45000000-7- Lavori di costruzione.
- Validazione progetto ai sensi dell’art. 42, comma 4 del Codice: 30/06/2025.
- La Stazione Appaltante delegante è il Comune di Valfornace.



- La Stazione Appaltante delegata è la S.U.A. Provincia di Macerata.
- Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP) della stazione appaltante delegante**, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Codice, è l' Arch. Francesca Marabini (email: lavoripubblici@comune.valfornace.mc.it; PEC: comune.valfornace@emarche.it; Tel. 073744126).
- Il **Direttore dei Lavori (DL)**, ai sensi dell'art. 114 del Codice: Gnosis Progetti S.P.A. Società Benefit

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP) della Stazione appaltante qualificata (SA delegata)**, ai sensi dell'art. 62, comma 13 del Codice, è il Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Servizio "Appalti, S.U.A. e contratti" della Provincia di Macerata. Lo stesso, in conformità alla Convenzione che regola i rapporti tra ente delegante ed ente delegato, curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto, ferme restando le opportune forme di collaborazione e il necessario raccordo e coordinamento con l'ente delegante.

- L'intervento oggetto di affidamento è finanziato per un importo complessi di € 2.020.000,00 come segue:

- € 1.688.650,20 già previsti a valere sulle risorse dell'O.S. n. 5 del 2021 e s.m.i.,
- € 147.754,38 a carico del Contributo Conto Termico (API CT00798211 – Prot. GSEWEB/P20260249040 del 24/03/2026),
- € 183.595,42 assegnati con il presente decreto a valere sul "*Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali*" di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 114 del 2021;

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del decreto legge ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il bando ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti dal vigente Accordo di Alta Sorveglianza, efficace dal 24 luglio 2023. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini di cui al citato Accordo.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del citato D.L. n. 189/2016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza, dovranno essere trasmessi all'ANAC, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati dall'articolo 3 del medesimo Accordo, ossia:

1. Costituzione della commissione giudicatrice:

- a) provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
- b) dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e cause di incompatibilità dei commissari e del segretario verbalizzante;
- c) CV dei commissari;
- d) elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta.

2. Aggiudicazione:

- a) provvedimento di aggiudicazione;
- b) atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
- c) DGUE sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario;
- d) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative sottoscritti dall'operatore economico aggiudicatario;
- e) verbali di gara.

3. Fase di esecuzione dei contratti:



- a) proposte di risoluzione contrattuale, recesso contrattuale o altri atti in autotutela;
- b) contratto di subappalto e nominativi degli operatori economici individuati come subappaltatori, con esclusivo riferimento ai subappalti di importo pari o superiore a 100.000 euro riferiti agli appalti di lavori aventi valore stimato complessivo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

4. Ogni altra informazione o documento richiesto per l'espletamento delle attività e, in particolare, i verbali di gara.

- Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016, comma 6 e ss.:

- gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'art. 1 del detto decreto, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui all'art. 30 citato e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito anche "Anagrafe");

- ai fini dell'iscrizione predetta è necessario che le verifiche di cui agli artt. 90 e ss. del D.lgs. n. 159 del 2011, eseguite dalla Struttura per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio;

- tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe;

- resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal Codice o dal bando;

- qualora, al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute;

- gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016 o in data successiva, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, co. 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito anche "White List"), sono iscritti di diritto nell'Anagrafe, previa presentazione della relativa domanda; qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del D.L. n. 189/2016, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'art. 90, co. 1, del citato D.lgs. 159/2011;

- nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati: a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo; b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale; c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario;

- le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura;

- l'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia;

- l'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima;

- nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un



contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare; si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del D.lgs. 159/2011; la Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, co. 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114); in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e adotta il relativo provvedimento;

- l'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'art. 86, co. 3 del D.lgs. 159/2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura;

- in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 94, co. 5, lett. d), del Codice, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe; la stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui all'art. 30 D.L. 189/16.

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara.

Il funzionamento della piattaforma telematica avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (nel prosieguo Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del CAD, del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L'utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore



economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

È fatto salvo quanto previsto nell'art. 25, comma 2 del Codice qualora si verificano malfunzionamenti della piattaforma telematica. Più precisamente, in caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera c) del Codice, la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/>.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento (cfr. Tar Puglia, Bari, sez.III, n.461 del 3.4.2020; Tar Marche, sez.I, n. 206 del 12.3.2021).

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Il Sistema.

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell'elaborato a base di gara denominato "Regole di utilizzo della piattaforma telematica".

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Provincia di Macerata e raggiungibile all'indirizzo web <http://sua.provincia.mc.it> conforme alle regole stabilite dal CAD e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 50 MB per la busta digitale amministrativa, 100 MB per la busta digitale tecnica e 50 MB per la busta digitale economica (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Provincia di Macerata, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:



1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;

2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malf funzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile, la Provincia di Macerata e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell'operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto. I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Gestore del sistema.

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice (della prima fase) è la Provincia di Macerata, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche, concessa in riuso da parte della Provincia di Macerata ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Provincia stessa. La Regione Marche garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa in



materia di protezione dei dati personali.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del CAD o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli art.li 6-bis e 6 ter del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione e registrazione al sistema

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere



alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del CAD Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" e le istruzioni presenti nel sito <http://sua.provincia.mc.it> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <http://sua.provincia.mc.it> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'offerta.

Le informazioni di cui all'articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la Provincia di Macerata invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al presente atto.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.



I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la Provincia di Macerata segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <http://sua.provincia.mc.it> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Provincia di Macerata e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.4 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 85 del Codice, il bando di gara è pubblicato su:

- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- Sito istituzionale della stazione appaltante <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara di cui all'art. 83, comma 1 del Codice;
- 2) Disciplinare di gara di cui all'art. 87, comma 1 del Codice;
- 3) Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo paragrafo 27 e nel contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di **esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*).



4) Documentazione tecnica:

Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 2 e dell'allegato I.7 al Codice, nonché ai sensi dell'art. 133, comma 2 e dell'allegato II.18 al Codice, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei documenti allegati nell' Elenco Elaborati (cfr. Elenco Elaborati di cui al Progetto Esecutivo);

5) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

6) Documento di gara unico europeo;

7) Codice di comportamento dei dipendenti;

8) Comunicato MIT prot. n. 6212 del 30/06/2023 relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016;

9) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (vedi paragrafo 1.3 del presente disciplinare; link dove è possibile trovare tale documentazione: https://gtprmc.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

10) Modello per la presentazione dell'offerta economica; modello dichiarazione sussistenza conflitto di interessi; modello dichiarazione titolare effettivo.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al citato D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi », e delle specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) EDILIZIA di cui al DM 23 giugno 2022;

Ai sensi dell'art. 88 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere all'elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda” è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

2.2 Chiarimenti

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le modalità di cui sopra, almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell'apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile all'indirizzo sopra indicato. Le risposte sono formulate in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.



Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (in seguito FVOE), risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la PAD (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

I concorrenti sono tenuti ad indicare e tenere aggiornato direttamente sul portale l'indirizzo PEC quale domicilio digitale da utilizzare ai fini delle comunicazioni; il proprietario della casella di posta elettronica certificata ha l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo, sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese, il proprio indirizzo di posta elettronica; il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo rappresenta un caso di irreperibilità colpevole del destinatario, salvo prova contraria, in quanto su di lui incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile; è valida la notifica eseguita tramite PEC ad un indirizzo di posta elettronica attribuito in base alle risultanze del registro Inipec alla società destinataria dell'atto anche se tale indirizzo non è stato più rinnovato o non viene utilizzato; la notifica si considera valida anche nell'ipotesi in cui la casella di posta elettronica sia piena; l'operatore economico ha la responsabilità nella gestione del domicilio digitale indicato alla stazione appaltante; ricadono sull'operatore inadempiente le conseguenze negative non solo dell'obbligo di dotarsi di indirizzo Pec, ma anche di tenerlo operativo, considerandosi comunque valida la comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata alla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata provincia.macerata@legalmail.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lettere b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare si riferisce all'affidamento per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "COSTRUZIONE DEL POLO MUSEALE DI VIA ROMA" nel Comune di Valfornace.

Il Comune committente, ai sensi dell'articolo 58 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità e della complessità realizzativa dell'intervento, nonché della necessità di



assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento: come si evince dal progetto esecutivo, i lavori consistono in interventi funzionalmente e localmente interconnessi, la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario.

L'importo presunto a base di gara: € 1.381.860,38
(unmilionetrecentoottantunomilaottocentosessanta/38 euro), Iva esclusa.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 48.530,21 (quarantottomilacinquecentotrenta/21 euro).

Importo complessivo presunto dell'appalto: € 1.430.390,59
(unmilionequattrocentotrentamilaquattrocentonovanta/59 euro), Iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € 254.221,40, calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale. L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile, comprensivo del costo della manodopera, il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 e 2-bis del Codice, è applicabile al presente appalto, per i dipendenti (personale operaio e impiegatizio) delle imprese edili ed affini (settore delle imprese edili e affini), il seguente CCNL:

- Categoria prevalente OG1 "F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative";

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Codice, così come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 209/2024, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso, ai sensi dell'art. 5, dell'allegato I.01 al Codice, per consentire di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta, mediante compilazione, nella sezione di interesse, della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 100 del Codice, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024, nonché dell'art. 133 e dell'allegato II.18 al Codice (*per appalti settore beni culturali*, i lavori sono classificati come di seguito riportato:

Tabella n. 1 – Descrizione delle lavorazioni

Dettagli o lavorazione	Categoria	Class.	Classificazione e delle categorie	Importo, Iva esclusa	Incidenza	Subappalto		Avvalimento	Qualificazione obbligatoria
Edifici civili ed industriali	OG1	III	Prevalente	€ 1.208.091,41	84,459%	SI	Max 50% dell'importo delle lavorazioni in OG1 (art. 119, c.1 Codice)	NO (art. 132, comma 2 del Codice)	SI
Impianti elettrici	OS30	I	Scorporabile	€ 207.476,85	14,505 %	SI	Interamente	NO (art. 132, comma	SI



e speciali								2 del Codice)	
Restauro e manutenzione dei beni immobili	OG2	I	Scorporabile	€ 14.822,33	1,036 %	SI	Interamente	NO (art. 132, comma 2 del Codice)	SI

-le lavorazioni rientranti nella categoria OG2, viene scorporata ai fini della qualificazione, pur essendo di entità economica ridotta (inferiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori), poiché insistono su un immobile sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali ed in considerazione della particolarità, specificità e delicatezza della stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 3 dell'allegato II.18 al Codice e dell'art. 29, comma 6 e comma 9-bis del D.Lgs. 42/2004.

- Tutte le categorie di lavori scontano il divieto di avvalimento ex art. 132, comma 2 del Codice.)

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'allegato II.18 al Codice, la direzione tecnica dei lavori (art. 25 dell'allegato II.12, così come modificato dall'art. 93 del D. Lgs. 209/2024) è affidata relativamente alla categoria **OG2**, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento recante l'istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;

Si rinvia, per la disciplina di dettaglio, all'art. 11 dell'allegato II.18 al Codice.

Si precisa che all'interno della categoria prevalente OG1 sono ricomprese le seguenti categorie di importo inferiore al 10 %: OS28 per un importo di € 66.560,58 e OS3 per un importo di € 17.566,51. Per le suddette lavorazioni in OS3 e OS30 (entrambe non scorporabili e ricomprese nella categoria prevalente) è necessario il possesso in fase esecutiva dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008) e s.m.i. (possesso dell'iscrizione alla CCIAA per l'esecuzione di impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e s.m.i.). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 37/2008, "*Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4*". Il Responsabile Tecnico svolge tale funzione per una sola impresa ed è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Si evidenzia, infine, che la ditta esecutrice dovrà rilasciare, a fine lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti, alla quale



deve sempre essere allegata copia del certificato della CCIAA attestante l'abilitazione dell'installatore ai sensi del cit. D.M. n. 37/2008.

Si precisa che nell'ambito dei lavori in appalto sono previste anche prestazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, consistenti in:

- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e smaltimento rifiuti per conto di terzi.
- Noli a freddo di macchinari.
- Noli a caldo.
- Servizi di carpenteria, posa in opera di ferro per armatura e piegatura.

Premesso che l'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (cfr. Anac delibera n. 407 del 11.09.2024), l'operatore economico cui è demandata l'esecuzione della suddetta prestazione dovrà dichiarare di essere iscritto o di aver presentato idonea domanda di iscrizione nella white list istituita presso la Prefettura competente territorialmente, cioè quella della provincia in cui l'operatore economico stesso ha la propria sede. Nel caso in cui le suddette lavorazioni siano affidate in subappalto o costituiscano oggetto di una subfornitura, è il subappaltatore o il subfornitore a dover risultare iscritto nella predetta white list (cfr. Anac delibera n. 29 del 17.01.2024).

la qualificazione nella categoria scorporabile **OS30** può essere comprovata anche mediante attestazione SOA in categoria OG11, purché per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie (cfr. art. 18, comma 21 dell'allegato II.12 al Codice; Deliberazione Anac n. 6 del 11.01.2017 e n. 27 del 13.03.2013).

Ai sensi dell'art. 18, comma 21 dell'allegato II.12 al Codice, l'impresa qualificata nella categoria **OG11** può eseguire i lavori nella categoria OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (cosiddetto principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11).

Si precisa che non è possibile cumulare, al fine di raggiungere i limiti minimi di qualificazione richiesti dal bando, la qualificazione in categoria **OG11** con quelle nella categoria OS30 (cfr. Tar Palermo, 30.01.2006, n. 2639); la classificazione in OG11 non può aggiungersi alla categoria scorporabile OS30, nel senso che non può concorrere per una categoria specifica (OS30) alla somma con la qualificazione nella stessa categoria specializzata (OS30) (cfr. ANAC, parere 21 novembre 2012, n. 190).

Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie scorporabili **OS30 e OG2** non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo oppure, non possieda i requisiti di qualificazione per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della predetta categoria scorporabile. Il subappalto cd. qualificante o necessario, in fase esecutiva, potrà essere autorizzato solo a favore di soggetti in possesso di idonei requisiti. Ai sensi dell'art. 30, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alla suddetta categoria scorporabile non posseduti dall'operatore economico partecipante devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente e concorrono



all'importo della stessa ai fini della relativa qualificazione. Le relative lavorazioni sono comunque interamente subappaltabili ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1; tale limite quantitativo del subappalto va rispettato, altresì, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, oltre che di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (cfr. TAR Lazio, sez.I, 24.04.2020, n. 4183; TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 3.11.2020, n.11304).

3.1 Fonti di finanziamento

L'appalto è finanziato per un importo complessivi di € 2.020.000,00 come segue:

- € 1.688.650,20 già previsti a valere sulle risorse dell'O.S. n. 5 del 2021 e s.m.i.,
- € 147.754,38 a carico del Contributo Conto Termico (API CT00798211 – Prot. GSEWEB/P20260249040 del 24/03/2026),
- € 183.595,42 assegnati con il presente decreto a valere sul "*Fondo di accantonamento per le Ordinanze Speciali*" di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 114 del 2021;

3.2 Durata

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 420 (a lettere quattrocentoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, si riserva di disporre, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'avvio dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Il Comune committente provvederà ad applicare, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 126 del Codice le seguenti penali: 0,8 / zerovirgolaotto per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Per la disciplina delle penali si rinvia al par. 18 del CSA.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, così come modificato dall'art. 45 del D. Lgs. 209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo; l'ammontare del premio è determinato nei termini e con le modalità meglio dettagliate nel CSA.

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

3.3 Revisione dei prezzi e anticipazione

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, comma 1, così come modificato dall'art. 23 del D. Lgs. 209/2024, le clausole di revisione prezzi si riferiscono alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del tre per cento, in relazione alle lavorazioni da eseguire.



Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice, secondo le modalità di cui all'allegato II.2-bis al Codice. Si rinvia all'art. 20 del Capitolato speciale.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 al Codice, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto allegato. Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione del prezzo, l'andamento degli indici di cui all'art. 60 del Codice verrà monitorato con frequenza mensile.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione".

3.4 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto per un importo complessivo di € 286.078,12, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.716.468,71, al netto di Iva:

Importo complessivo (A+B)	
Lavori da Progetto	1.430.390,59
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	286.078,12
Valore globale stimato	1.716.468,71

4) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui agli artt. 65 e 69 del Codice, nonché gli operatori economici raggruppati ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto che risultano in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli (si ricorda che l'elencazione di cui all'art. 65 del Codice non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale - cfr. Determinazione ANAC 21 ottobre 2010, n. 7).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il



consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; è vietato, per una stessa impresa, partecipare a più di un consorzio stabile, ai sensi dell'art. 67, comma 7 del Codice. Differentemente dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, che devono indicare l'impresa consorziata per la quale partecipano, i consorzi di cui alla lettera d) del medesimo articolo (consorzio stabili) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso si accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel



contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Per tale motivo la stessa deve dichiarare che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale. La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente capoverso deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui alla predetta normativa, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) oppure che sia in corso un procedimento per l'accesso a tale procedura. L'autorizzazione giudiziale a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve intervenire entro la data dell'aggiudicazione; a tal fine, pena l'esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice, il destinatario della proposta di aggiudicazione, prima dell'adozione del relativo atto, è tenuto a depositare i provvedimenti di cui all'art. 95, commi 3 e 4 del D. Lgs. 14/2019 e all'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267 del 1942.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e) del Codice o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 65, comma 2, lett. f), g), e h) del predetto decreto, i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai fini della qualificazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- a) produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- a) produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza (cfr. MIMS, parere n. 1359/2022).

5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati



personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;

- insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, delle cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice stesso;

- ove pertinente, insussistenza, nei confronti del responsabile tecnico, delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice. Si precisa che il responsabile tecnico è tenuto a rendere le dichiarazioni ex art. 94 e 95 del Codice ogniqualvolta la sua figura, all'interno dell'impresa, non presenti differenze significative rispetto al direttore tecnico (soggetto, questo, già ricompreso dell'interno dell'art. 94, comma 3 del Codice): per tale ragione gli obblighi dichiarativi che la disciplina normativa riconnette alla posizione del direttore tecnico sono implicitamente riferibili anche alla posizione del responsabile tecnico, nominalmente diversa, ma sostanzialmente analoga, se investita di compiti di pari rilevanza ai fini dell'esecuzione dell'appalto.

- non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, secondo le modalità indicate dal comma 7 dell'art. 30 del D.L. 189/2016 (cfr. Circolare del Commissario Straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016 CGRTS-0040306 del 15.10.2024), da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;

- ove pertinente, non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);

- accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, riprodotte nel successivo paragrafo 15.5 e nel contratto, pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. In base all'*ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA*, la stazione appaltante è impegnata ad avvalersi delle seguenti due clausole nel contratto d'appalto:

a) "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

b) "Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, D. Lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni



specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.”.

Nei casi di cui alle precedenti lett. a) e b), l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità. A tal fine, l'ANAC, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, conv. dalla L. 114/2014.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda le situazioni di liquidazione giudiziale si richiama la disciplina di cui all'art. 124, comma 4 del Codice.

In linea generale, per tutti i motivi di cui al presente paragrafo, per procuratori generali si intendono i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori.



Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 6 del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

In relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato.

Con riferimento alla condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 98, comma 3, lettere e) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera e), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la presenza o meno tra i propri soci di una o più società fiduciarie (autorizzate ai sensi della legge n. 1939/1966), l'assenza a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di cui al presente atto, di accertamenti definitivi per violazioni del divieto di intestazione fiduciaria e, comunque, la rimozione di ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno. Si chiarisce, altresì, che in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare, tramite la singola società fiduciaria, l'identità dei fiduciari.

Con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lettera b) del Codice, si precisa quanto segue.

In relazione alla predetta lettera b), si chiarisce che la dichiarazione da rendere concerne la regolarità dell'operatore economico rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. Il partecipante compilando il DGUE dichiara, pertanto, l'ottemperanza o la non assoggettabilità alla disciplina in parola. Il partecipante deve indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle informazioni relative a quanto dichiarato.

6) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24. Il mancato assolvimento dell'obbligo di dichiarare fatti non censiti nel FVOE può assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'affidabilità professionale.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici avviene attraverso il FVOE come disciplinato con delibera Anac n. 262 del 20.06.2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In conformità alla suddetta delibera n. 262/2023, inoltre:

- l'operatore economico, oltre a registrarsi, dovrà fornire il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare;
- gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai



sensi del Regolamento eIDAS. Mentre, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici avverrà ai sensi dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000 e la verifica sarà svolta con le modalità di cui all'art. 71, comma 2, del medesimo decreto;

- la stazione appaltante e l'operatore economico possono richiedere l'aggiornamento di specifici dati e/o documenti, anche se in corso di validità;
- la stazione appaltante può richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo degli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE;
- l'inserimento di falsa documentazione sarà valutato dall'Anac, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del Codice.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, i partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al Codice come di seguito dettagliati.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., iscrizione ovvero avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che per il presente intervento, tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i., devono essere iscritti, ex art. 30 del decreto medesimo, all'Anagrafe antimafia degli esecutori, come sopra meglio specificato. Il requisito in questione è estraneo ed indipendente dall'iscrizione in white list ex art. 1, comma 53 della legge 190/2012; ne consegue che anche gli operatori economici iscritti alle white list, per poter partecipare alle procedure di affidamento degli appalti di ricostruzione post-sisma, devono essere iscritti all'Anagrafe ovvero devono aver presentato la domanda di iscrizione, secondo le modalità indicate dal comma 7 dell'art. 30 del D.L. 189/2016 (cfr. Circolare del Commissario Straordinario alla ricostruzione post-sisma 2016 CGRTS-0040306 del 15.10.2024).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante consulta d'ufficio l'elenco pubblicato sul sito <https://gedisi.sisma2016.gov.it/s/elenco-anagrafe> oppure contatta la segreteria della Struttura commissariale, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b1) in relazione alle lavorazioni in OG1 e OS30: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, per attività pertinenti anche se non coincidenti con quella oggetto dell'appalto. All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 al Codice.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In relazione alle lavorazioni in OG2 : Per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro, residenti in Italia, è necessaria l'iscrizione, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, al Registro



delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A. (Camera, Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) per l'oggetto di attività identificato dal seguente codice ATECO: ATECO 2025 91.30.01 Conservazione e restauro del patrimonio culturale oppure ATECO 2025 43.99.02 Interventi su siti ed edifici storici e archeologici;. Tale dicitura deve risultare nell'oggetto sociale in C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 5 dell'allegato II.18 al Codice; è ammessa anche l'iscrizione per l'oggetto di attività identificato dal seguente codice ATECO: ATECO 2025 41.00.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

c) iscrizione all'albo delle società cooperative istituito presso il MISE, già Ministero delle Attività Produttive, con D.M. 23.06.2004, successivamente modificato con D.M. 6 giugno 2013 (per Cooperative e Consorzi di cooperative).

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa

a) Possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 de Codice e dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in categoria **OG1 classifica III o superiore e OS30 classifica I o superiore** Gli operatori concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione, nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (tale condizione va riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili, in tal senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 13 gennaio 2023, n. 3; Anac deliberazione n. 45 del 22 gennaio 2020).

La comprova del requisito è fornita mediante attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di



partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

Per le singole categorie di lavori che risultino di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantomila/00 euro) - **OG2**, i concorrenti, **a pena di esclusione**, possono qualificarsi autocertificando il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa di cui all'art. 4, comma 2 ed all'art. 10 dell'allegato II.18 al Codice, mediante dichiarazione attestante (compilare **Modello 3**):

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica di cui all'art. 10 dell'allegato II.18 al Codice, avendo eseguito direttamente e in proprio, in data antecedente la data di pubblicazione del bando, lavori per un importo complessivo non inferiore all'importo del contratto da stipulare (€ 14.822,33 per la categoria **OG2**).

b) che i lavori di cui al punto a) rispettano il principio di continuità nell'esecuzione dei lavori in quanto effettuati dall'impresa nel corso della sua attività, senza ricorso ad acquisizioni di azienda, oppure essendo rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa;

oppure

che i lavori di cui al punto a) sono adeguati ad attestare la qualificazione dell'impresa risultando essere in possesso di adeguata direzione tecnica ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 comma 1, lettera a) e 11 dell'allegato II.18 al Codice (qualora diverso dal titolare/legale rappresentante il direttore tecnico deve essere un dipendente dell'impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato).

Per la categoria **OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali**:

c) che l'importo dei lavori eseguiti nella categoria OG2 nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 7, commi da 4 a 7 dell'allegato II.18 al Codice risulta essere adeguato a dimostrare la qualificazione.

d) che ha sostenuto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando un costo complessivo per il personale dipendente, costo composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai ai fondi di quiescenza, ai sensi dell'art. 7, commi da 4 a 7 dell'allegato



II.18 al Codice, adeguato a dimostrare la qualificazione, e che il costo indicato per il personale risulta non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori effettuati nel decennio in Categoria OG2 e che all'interno del suddetto costo una percentuale è costituita da personale operaio, rispettando la percentuale minima del 40% richiesta dall'art. 7, comma 5 dell'allegato II.18 al Codice;

oppure

che ha sostenuto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato, costo composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, ai sensi dell'art. 7, commi da 4 a 7 dell'allegato II.18 al Codice, per un importo adeguato a dimostrare la qualificazione, e che il costo indicato per il personale risulta non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG2 e che sono stati realizzati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, e che all'interno del suddetto costo una percentuale è costituita dal costo per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma rispettando la percentuale minima dell'80% richiesta dall'art. 7 comma 5 dell'allegato II.18 al Codice.

Per la comprova del requisito il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Il requisito di cui alla precedente lettera **d)** (idoneità organizzativa di cui all'art. 7, commi da 4 a 7 dell'allegato II.18 al Codice) è richiesto esclusivamente alle imprese che, nell'ultimo decennio, abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità.

In alternativa ai requisiti sopra indicati, è sufficiente il possesso di idonea attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria **OG2 classifica I o superiore**)

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto, almeno 90 giorni prima della scadenza del termine, il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il



riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare *medio tempore* alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al Codice (cfr. ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro quest'ultimo termine, l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- ai sensi dell'art. 29, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice, durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante verifica, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell'esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione dell'esecutore, si procede ai sensi dell'art. 122, comma 2, lettera a) del Codice; ove sia intervenuta la decadenza dell'attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119, comma 4 del Codice, dandone contestuale segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico.

e) Per gli Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia

Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 3 dell'allegato II.12 al Codice e, limitatamente agli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 65, comma 1 del Codice, all'art. 30, comma 3 dell'allegato II.12 al Codice.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

I requisiti di ordine generale (cfr. art. 68, comma 13 del Codice) e i requisiti di idoneità professionale, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente art. 6.1 lett. a (anagrafe antimafia), devono essere posseduti:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o componenti del GEIE, nonché dal GEIE medesimo;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, nonché dall'organo comune, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa



Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al precedente art. 6.2. lett. a. deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 dell'allegato II.12 al Codice, gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e tra imprese artigiane e i consorzi stabili

Si precisa che i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) ed i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso - in proprio - delle qualificazioni richieste dalla presente *lex specialis* per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, in forza di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4 dell'allegato II.18 al Codice, quindi, a prescindere dalla qualificazione del consorzio, la qualificazione richiesta deve essere comunque posseduta dall'impresa designata per l'esecuzione del contratto (cfr. Tar Napoli, sez. I, 11.01.2022, n. 175; Tar Parma, 27.05.2021, n. 139; Consiglio di Stato, sez. V, 16.01.2019, n. 403; Anac del. n. 822 del 26.09.2019; n. 1239 del 06.12.2017). Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei beni culturali, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, in quanto beni testimonianza avente valore di civiltà, espressione di un interesse altior nella gerarchia dei valori in gioco (art. 9 Cost.), per i quali l'art. 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorquando la stessa sia sorretta da "giustificati motivi", si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa. Pertanto, l'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento. La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Disciplina sul lavoro e obblighi in tema di cassa edile

L'affidatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi della L.R. n.8 del 23.02.2005, tutte le Imprese Edili che hanno cantieri attivi nel territorio regionale sono obbligate ad iscriversi e a versare gli oneri contributivi alla Cassa Edile competente per territorio, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e regolarmente



operante nella Provincia di Macerata o nella Regione Marche.

L'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, riguarda sia l'impresa distaccante, sia quella distaccataria.

L'affidatario, pertanto, è obbligato a procedere a tale iscrizione comunicandone gli estremi alla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema **FVOE**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 262 del 20.06.2023 d'intesa con il MIT e con AGID.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti presso:

www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 99, comma 3-bis del Codice, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante è autorizzata a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

7) AVVALIMENTO

È fatto divieto di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per gli appalti nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice.

8) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.



Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1 (subappalto consentito massimo 50% dell'importo delle lavorazioni in OG1), fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice, le seguenti lavorazioni possono essere subappaltate, ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: OG1 (max 50%), OS30 e OG2 (max 100%). Si evidenzia che in conformità alle disposizioni di cui all'Ordinanza Commissariale n. 203 del 13/09/2024, l'esecuzione di prestazioni affidate in subappalto non potrà essere ulteriormente subappaltata, ossia è vietato il subappalto a cascata o a catena. Il divieto del subappalto a cascata è motivato dalla necessità di semplificare e rendere più trasparente la gestione del contratto, garantendo un controllo più efficace sulla sicurezza, sulla legalità e sulla qualità dell'esecuzione dei lavori. Tale limitazione, prevista anche dalle disposizioni commissariali, mira a prevenire fenomeni distorsivi della concorrenza e pratiche elusive che possano compromettere la corretta destinazione dei fondi pubblici della ricostruzione, assicurando la tracciabilità completa delle filiere operative e finanziarie.

Inoltre, la suddivisione dei lavori in subappalti di secondo livello (cd subappalto a cascata) non lascia intravedere potenziali vantaggi organizzativi ed introdurrebbe complicazioni e rischi derivanti la compresenza di imprese su specifici ambiti di intervento, comportando concretamente: minori garanzie di sicurezza, appesantimento iter e tempistiche per autorizzazioni parcellizzate e aggiuntive, minore tracciabilità delle responsabilità nella filiera degli esecutori, minore possibilità di controllo e gestione della catena di comando.

Il subappalto è pertanto consentito come segue:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Subappaltabile
Edifici civili e industriali	OG1	III	1.208.091,41 €	84,459%	Max 50% dell'importo delle lavorazioni in OG1
Impianti elettrici e speciali	OS30	I	207.476,85 €	14,505%	INTERAMENTE
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	I	14.822,33 €	1,036%	INTERAMENTE

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni da eseguire ed essere iscritto o aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii, trattandosi di esecutore che interviene nella realizzazione dell'opera; a carico del subappaltatore non devono sussistere i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:



- ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del Codice ed in coerenza all'allegato II.2-bis al Codice;
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice;
- ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 2 dell'OCSR n. 227 del 09 aprile 2025, al presente appalto non si applica quanto previsto dagli artt. 57, comma 1, lettera a), e comma 2-bis, 102, comma 1, lettera c), e dall'Allegato II.3 al Codice.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente è tenuto a rilasciare:

A tale fine, il concorrente è tenuto a rilasciare:

1. ai sensi degli artt. 11, comma 4, 57 e 102, comma 1 del Codice, una dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attestante l'impegno a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'art. 11 del D. Lgs. 209/2024, anche in relazione al subappalto, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

2. Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, esclusivamente nel caso in cui l'impresa non abbia



attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, dichiarazione attestante l'impegno ad acquisire, per la fase esecutiva, la patente a crediti o il documento equivalente con punteggio pari o superiore a quindici crediti o a presentare istanza per il relativo rilascio tramite il portale dedicato, secondo le modalità stabilite dall'INL. Tale requisito deve essere posseduto anche dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2 e dell'art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D. Lgs. 81/2008, nonché dell'art. 1, comma 2 del DM 132/2024. Il requisito deve, inoltre, essere mantenuto senza soluzione di continuità per l'intera durata dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 27, comma 10 del D. Lgs. 81/2008.

3. Trovano applicazione le disposizioni dell'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del 26 controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".

10) GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, per la presente procedura di gara non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice.

11) SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022. Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC (ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017). Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative".

13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del CAD.

Si invitano i partecipanti alla gara a non indicare o inserire dati personali o documenti personali, quando non richiesti all'interno della documentazione, quali, a titolo esemplificativo, copia digitale di documenti identificativi, fotografie, numeri di telefono personali, indirizzi privati, id cookies, etc.



Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di irricevibilità, entro il **15.10.2026, ore 09:00.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITÀ OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due/tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C – a seconda del tipo di procedura di gara);

avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; (si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita Iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la stazione appaltante);



scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali" o istruzioni equivalenti, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es. PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;

modificare o confermare l'offerta;

inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per la busta digitale amministrativa, 100 MB per la busta digitale tecnica e 50 MB per la busta digitale economica.

L'"OFFERTA" è composta da:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica".

"BUSTA DIGITALE C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo o la riduzione dei tempi di esecuzione in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica e temporale, costituirà causa di esclusione, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla stazione appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l'offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative per l'annullamento e la ripresentazione dell'offerta (dopo l'invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area



pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. Saranno escluse, in quanto inammissibili ex art. 70, comma 4 del Codice, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Si precisa, inoltre, che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 69 del Codice possono esclusivamente e alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
 - produrre dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore, secondo quanto previsto sopra e oltre.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 99 e 100, comma 3 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 101 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 101 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell’art. 101, comma 4 del Codice, fino al giorno fissato per l’apertura, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale



contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile, perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

14) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina **l'esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 è sanabile;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta, è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione



presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato (cd. soccorso istruttorio procedimentale). L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. documento di gara unico europeo elettronico su supporto informatico;
3. eventuale procura. Il predetto documento dovrà essere caricato sulla piattaforma telematica con le seguenti modalità alternative:
 - quale documento informatico originale (in formato p7m) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura;
 - ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del CAD, in copia per immagine, ossia una scansione della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale;
 - in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del CAD;
4. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
5. dichiarazione con cui il concorrente dichiara il possesso dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria **OG1 classifica III o superiore e OS30 classifica I o superiore**
6. per la/e singola/e categoria/e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) - **OG2**, dichiarazione sostitutiva (compilare **Modello 3**) attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 dell'allegato II.18 al Codice; in alternativa copia conforme all'originale dell'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, la qualificazione in categoria **OG2 classifica I o superiore**;
7. in caso di imprese cooptate di cui all'art. 68, comma 12 del Codice e all'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, il DGUE dell'impresa cooptata. Si precisa che l'impresa cooptata non deve sottoscrivere l'offerta tecnica ed economica, non deve presentare impegno a conferire mandato al mandatario in caso di RTI costituendo, non deve essere, ove prevista, intestataria della polizza fideiussoria e non può subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire;
8. copia della documentazione attestante l'iscrizione/la domanda di iscrizione/l'istanza di rinnovo dell'iscrizione, per quanto di competenza, all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;
9. documentazione attestante il pagamento dell'**imposta di bollo per la domanda**, salvo esenzione: i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo da versare, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023). A tal fine l'operatore economico potrà procedere mediante il pagamento tramite il suddetto modello di versamento "F24 ELIDE", specificando, tra l'altro, il codice tributo: "1573", il codice identificativo: "40" e indicando nel campo "elementi identificativi" il CIG della presente procedura di gara (cfr. risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 37/E del 28 giugno 2023, cui si rinvia per la compilazione delle varie sezioni).



Il pagamento può essere effettuato, altresì, tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa alle predette modalità, i concorrenti possono compilare e sottoscrivere il **Modello 4** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata, ed inserendo lo stesso nella busta digitale "A". Per gli operatori economici esteri procedere tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I..

10. Protocollo di legalità per gli interventi di ricostruzione post-sisma, sottoscritto per accettazione e conferma.

11. Dichiarazione sostitutiva dei dati necessari all'identificazione dei soggetti di cui all'art. 5, lett. b) dell'accordo del 21 luglio 2023 per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (All.1A_MODELLO_SISMA_Dichiarazione art. 5, c.2, lett b) Accordo Alta Sorveglianza Anac);

12. Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (All.1B_MODELLO_SISMA_Dichiarazione sostitutiva conflitto di interessi). L'autodichiarazione va compilata, singolarmente, da parte di tutti gli operatori partecipanti (anche da parte di eventuali componenti dell'RTI, altri operatori economici raggruppati – consorzi stabili, etc. –, subappaltatori non appena individuati, etc.) e dagli eventuali relativi titolari effettivi.

Come sopra indicato, tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali".

La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su "Visualizza scheda".

15.1 Domanda di partecipazione e procura

La domanda di partecipazione, redatta in bollo (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n.22/E del 28.07.2023) reca le dichiarazioni rese dal concorrente secondo le modalità di cui al Modello 1 (s'invita ad utilizzare preferibilmente il predetto modello), quivi allegato come parte integrante e sostanziale.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lett. g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

a) le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

b) gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;



c) tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio stabile, di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Dichiarazioni relative al partecipante:

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al DM 23 Giugno 2022 e di essere nel pieno possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dagli atti di gara ai fini della partecipazione alla presente procedura selettiva;

3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

4. di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 455/2000;

5. di essere in possesso del requisito di idoneità professionale inerente l'iscrizione all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i. oppure di avere già



presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii., precisandone gli estremi;

6. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

7. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;

8. che i dati e documenti relativi alla comprova dei requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei contratti verranno forniti mediante Fascicolo virtuale dell'operatore; allo scopo dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del Codice, di prestare espressamente il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 2003 n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice;

9. i dati necessari all'identificazione dei soggetti di cui all'art. 5, lett. b) dell'accordo del 21 luglio 2023 per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (All.1A_MODELLO_SISMA_Dichiarazione art.5, c.2, lett b Accordo Alta Sorveglianza Anac);

Dichiarazioni relative all'offerta, alla documentazione di gara ed all'oggetto dell'appalto

10. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

11. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

Dichiarazioni relative al CCNL ed alla disponibilità di mano d'opera, mezzi e attrezzature

13. il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;

14. ove pertinente, di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'art. 27, comma 11 del D. Lgs. 81/2008 (cd. patente a crediti);



15. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020, dichiarando, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice, che il suddetto contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato al paragrafo 3 del presente disciplinare;

16. di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

17. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di garantire che, entro la data della stipulazione del contratto, o dell'inizio dei lavori in caso di affidamento anticipato, avrà la disponibilità del personale, dei mezzi e delle attrezzature in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto;

18. di impegnarsi a quanto stabilito nelle clausole contrattuali nei CAM EDILIZIA di cui al DM 23 giugno 2022 e, in particolare:

a) (personale di cantiere) a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.), quale ad es. curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti le procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori, come richiesto dal cap. 3.1.1. dei CAM approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256;

b) (macchine operatrici) a impiegare macchine operatrici di fase III A, a decorrere da gennaio 2024, di fase IV, a decorrere da gennaio 2026, di fase V, a decorrere da gennaio 2028, presentando al direttore dei lavori, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, i manuali d'uso e manutenzione ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza, come richiesto dal cap. 3.1.2. dei CAM approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256;

c) di impegnarsi a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nei criteri 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 dei CAM 23 Giugno 2022, n. 256;

Dichiarazioni relative agli obblighi di legalità, trasparenza e conflitto di interessi

19. di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione post-sisma, che, sottoscritto digitalmente, è allegato alla domanda di partecipazione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); accettare altresì tutte le clausole specifiche richiamate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto per gli interventi di ricostruzione post-sisma;

20. di accettare le clausole di cui all'articolo 5 del vigente "Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma", di cui all'articolo 15.5 del disciplinare;

21. di accettare i controlli previsti da "Accordo di Alta Sorveglianza" sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 02/02/2021, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;



22. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e quello dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: https://www.comune.valfornace.mc.it/wp-content/blogs.dir/95/files/Cordice-di-comportamento-GC-114_2022.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

23. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma (All.1B_MODELLO SISMA_Dichiarazione sostitutiva conflitto di interessi). L'autodichiarazione va compilata, singolarmente, da parte di tutti gli operatori partecipanti (anche da parte di eventuali componenti dell'RTI, altri operatori economici raggruppati – consorzi stabili, etc. –, subappaltatori non appena individuati, etc.) e dagli eventuali relativi titolari effettivi.

Dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità

24. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;

25. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge n. 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA;

26. A tal fine, indica gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione appaltante e le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati;

27. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Prefettura, entro 7 giorni;

28. di assumere l'impegno a depositare presso la Stazione appaltante i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, nonché i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto ai fini della verifica da parte dei soggetti indicati dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dichiarazioni relative al trattamento dei dati personali, accesso agli atti e domicilio digitale

29. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

30. di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;

31. di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;



32. di autorizzare, pertanto, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante ad inviare ogni necessaria comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" utilizzato per la presentazione dell'offerta nella piattaforma telematica di e-procurement;

Per gli operatori economici transfrontalieri, indica il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato dal presente Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

In alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici: di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

Dichiarazioni relative all'utilizzo della Piattaforma

33. di esonerare la S.U.A. Provincia di Macerata ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la piattaforma;

34. di manlevare e tenere indenne la S.U.A. Provincia di Macerata e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio della piattaforma o dalla violazione della normativa vigente.

Dichiarazioni specifiche

36. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;

37. di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

Ulteriori dichiarazioni integrative

38. con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice, dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico, ai sensi dell'art. 96, comma 3 del Codice, dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le **misure di self-cleaning** che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate



dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le dichiarazioni sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

a) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;

b) nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice; elenco soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale; protocollo di legalità; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy; ove pertinente, concordato preventivo e sistema telematico.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese preferibilmente secondo gli schemi messi a disposizione dalla stazione appaltante ovvero sotto forma di allegato alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono presentate e sottoscritte ai sensi del CAD:

– in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;

– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;

– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

– nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

– nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.



La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa alle predette modalità, i concorrenti possono compilare e sottoscrivere il **Modello 4** apponendo la marca da bollo, debitamente annullata, ed inserendo lo stesso nella busta digitale "A". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1 Indicazioni per la compilazione del DGUE

Il concorrente compila e presenta all'interno della piattaforma telematica il DGUE firmato digitalmente di cui all'art. 91, comma 3 del Codice redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

La "Request.xml" del DGUE rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del DGUE.

In specie, l'operatore economico dovrà accedere all'applicazione M-DGUE, raggiungibile all'indirizzo <https://dgue.maggiolicloud.it/m-dgue/dgue-home>, per la compilazione del file XML Response, seguendo la procedura per l'operatore economico e selezionando l'opzione che permette di caricare il file request messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (per la specifica delle modalità operative di compilazione, si rinvia al manuale Maggioli di cui al seguente indirizzo: https://doc-eprocurement.maggiolicloud.it/documenti/Appalti/pdf/integrazione_m-dgue.pdf).

Il file XML così creato dovrà essere firmato digitalmente e caricato a sistema (allo scopo, si consiglia di utilizzare il formato CADES (estensione .p7m), in quanto questo è nativamente supportato dalla piattaforma di e-procurement oppure XAdES (estensione XML) che è il formato specifico per file XML). È facoltà dell'operatore economico caricare, in aggiunta all'XML del DGUE sopra richiamato, la versione PDF del medesimo, con la precisazione che l'export del DGUE in formato .pdf dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Per la compilazione del DGUE si richiamano, per quanto compatibili, le Linee Guida del MIT Reg. Uff. Int. 6212 del 30.06.2023.

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

Lavori per i quali è necessaria la qualificazione tramite SOA (art. 100, comma 4 del Codice) - **OG1 classifica III o superiore e OS30 classifica I o superiore** :



Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo la sezione *A: Idoneità (articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice*) del modello di DGUE. Si evidenzia che gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione SOA di cui all'articolo 100 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Lavori per i quali non è necessaria la qualificazione SOA (art. 28 dell'allegato II.12 al Codice)

-OG2:

Ai sensi delle summenzionate Linee Guida, il concorrente è tenuto a fornire espressamente le informazioni elencate nella Parte IV del modello di DGUE, riferita al possesso dei requisiti di selezione previsti dall'art. 100 del Codice (*requisiti di idoneità professionale – sez. A, capacità economica e finanziaria – sez. B, capacità tecniche e professionali – sez. C*) e le informazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, ove richieste – *sez. D*. In alternativa alle dichiarazioni inserite nel DGUE relative al possesso dei requisiti speciali, ferma restando la necessaria compilazione della sezione rubricata “*requisiti di idoneità professionale – sez. A*”, il concorrente è tenuto a rendere le richieste dichiarazioni sostitutive completando l'apposito modello (compilare **Modello 3**). Se il concorrente è in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, lo stesso è tenuto a compilare, relativamente alla Parte IV, solo sezione *A: Idoneità (Articolo 100, comma 1, lettera a), del Codice*) del modello di DGUE.

La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle specifiche tecniche emanate da AGID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

Si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE, l'operatore economico può indicare, in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto, anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale la stazione appaltante può acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (parte III “Motivi di esclusione – Articoli 94-98 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di ammissione a gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

- in caso di *impresa individuale* = titolare e direttore tecnico;
- in caso di *società in nome collettivo* = socio amministratore e direttore tecnico;
- in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
- *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ivi compreso il revisore legale e cioè quel soggetto che, in attuazione del D. Lgs. 39/2010, ha sostituito il collegio sindacale e può essere un libero professionista o una società di revisione, avente la funzione di esprimere il giudizio sul bilancio dell'impresa e di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili – cfr. Tar Brescia, sez. II, n. 218 del 26.2.2018), del direttore tecnico o del socio unico;
- dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui al comma 3, dell'art. 94, lettere da a) a g) del Codice.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca



dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione automatica e non automatica, diverse da quelle sopra menzionate, sono rese in relazione al solo operatore economico. Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il DGUE (la "Response.xml" del DGUE) deve essere sottoscritto con firma digitale, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall'organo comune ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 ed all'art. 98, comma 3, lett. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna. L'ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle



autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, e le operazioni societarie rilevanti.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ad integrazione di quanto precisato nella parte III, sez. A, lett. c) "concordato preventivo" del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e, ove già rilasciato, del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare emesso dal competente Tribunale, nonché dichiara, nel caso di RTI, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. 14/2019. Il concorrente presenta, ove già rilasciata, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

15.2.1 Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del relativo provvedimento.

15.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.



Per le aggregazioni di rete

1. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

2. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

3. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia del contratto di rete, copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, dichiarazione che indichi le parti delle lavorazioni ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati, con l'impegno di questi a realizzarle.

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
3. le parti delle lavorazioni, ovvero la percentuale in caso di lavorazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice e per i soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese

- copia atto costitutivo e statuto del consorzio o del soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro delle Imprese;
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;



- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) (ove previsto, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190):

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

o, in alternativa

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b) (ove conferente, in caso di adozione di misure di self-cleaning):

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

o, in alternativa

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c) (ove conferente, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale):

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il _____ da _____;
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il _____ da _____;

d) (ove conferente, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice):

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data _____ da parte di _____;

e) (solo per i consorzi stabili) di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)

o, in alternativa

g) di partecipare in più di una forma [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)



h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 68, comma 6 del Codice.

Le dichiarazioni di cui al paragrafo 15.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla PAD dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.4 Misure di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell'articolo 5 del vigente “Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma”, al presente appalto si applicano le seguenti clausole:

- L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento potrà dare luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- Il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, valutano l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.;

- Nei casi di cui alle lett. a) e b) del precedente paragrafo l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto che espleta la procedura ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità; a tal fine, l'Anac, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, convertito dalla L. 114/2014.

Restano, altresì, ferme le disposizioni e le prescrizioni di cui al Protocollo quadro di legalità sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, che l'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese”, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.



- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia



stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, di valutare l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto e dei soggetti di cui all'art. 20 del d.lgs. 231/2007 (titolare effettivo), sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319- quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).



- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

16) OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato *"Guida alla presentazione di una offerta telematica"*, disponibile sulla piattaforma come sopra meglio specificato.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, le caratteristiche minime stabilite nel progetto, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto (CSA), nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice e all'allegato II.5 al Codice.

Relativamente alla busta digitale "B - Offerta Tecnica", l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella busta digitale "B", l'offerta tecnica come sotto composta:

A) Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, caricare sulla piattaforma digitale, mediante inserimento nella busta digitale "B", la documentazione richiesta all'**All.6 Criteri di valutazione**.

L'offerta tecnica, **non** può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, da intendersi quali precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in funzione degli elementi di valutazione.

B) COMPUTO METRICO DI RAFFRONTO NON ESTIMATIVO in relazione al subcriterio 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.

Si ribadisce che detto computo metrico non dovrà essere di tipo estimativo, nel rispetto del criterio che l'offerta tecnica non deve, **pena l'esclusione dalla gara**, presentare alcun elemento che permetta di palesare direttamente o indirettamente l'offerta economica.

La mancata o incompleta allegazione del computo metrico non estimativo determinerà l'attivazione del soccorso istruttorio procedimentale, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice.

I computi metrici non estimativi esulano dal conteggio delle pagine suindicate.

L'offerta tecnica, **non** può prevedere **varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, da intendersi quali precisazioni, integrazioni e migliorie



che sono finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, in funzione degli elementi di valutazione.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- b) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- c) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili.
- e) sono in contrasto con i pareri vincolanti rilasciati dalle amministrazioni competenti di cui all'Allegato ELENCO_PARERI del presente bando di gara.

L'offerta tecnica non può:

- b) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica o temporale o comunque pregiudicarne la segretezza; non dovranno, quindi, essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all'offerta economica o temporale;
- c) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- d) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'**esclusione** del relativo offerente.

Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

Si precisa che:

- qualora gli elaborati e relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste, si potrebbe determinare il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload del disciplinare di gara);
- ai fini della valutazione, non saranno presi in considerazione link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute e consentire, a tutela dei concorrenti, una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, in uno al principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo, l'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana secondo le modalità e nei limiti redazionali sopra riportati. L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per ciascuno dei sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata



valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio e/o sub-criterio.

La documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti riuniti, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.

Ove ritenuto rilevante, ogni concorrente, nel termine previsto per la presentazione delle offerte, è tenuto a presentare specifica **istanza di oscuramento** di parte della propria offerta, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Codice. A tal fine, lo stesso deve indicare quali parti dell'offerta tecnica devono essere motivatamente considerate coperte da privativa industriale, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc. da sottrarre pertanto all'accesso degli altri concorrenti. In tal caso, l'operatore è tenuto a fornire una specifica, circostanziata e analitica indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice. L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando e comprovando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta (specifiche sezioni, paragrafi, punti, etc.) sono da segretare e indicando, con riferimento ai segreti commerciali, le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere circoscritta ad elaborazioni e studi di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e siano in grado di differenziare il valore delle prestazioni offerte solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza (Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

Il concorrente, allo scopo, allega anche una copia sottoscritta della propria offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici o commerciali. L'allegazione dell'offerta oscurata, priva della dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza di cui sopra, determinerà l'attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'istanza di oscuramento non può riguardare l'offerta tecnica nella sua interezza, ma deve afferire a specifiche "informazioni" che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Si evidenzia, inoltre, che la tutela del segreto commerciale non concerne il frutto dell'applicazione del proprio know how allo specifico contesto operativo dall'appalto, in modo da accrescere il grado di satisfattività dell'offerta per i bisogni della stazione appaltante, ma gli strumenti necessari ad elaborare le relative soluzioni organizzative e operative e quindi a replicarle, con i necessari adattamenti, a diversi contesti concorrenziali (*ex multis* Cons. Stato, sez. III, ord. n. 4740/2024).

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento.

Ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di esclusiva competenza della Provincia, la quale, sia in caso di mancata indicazione, di indicazione generica e/o non motivata o infondatezza delle succitate ragioni di riservatezza, sia in caso di accoglimento della predetta richiesta di oscuramento, ne darà atto nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di rigetto dell'istanza di oscuramento, fermo restando il decorso del termine di cui all'art. 36,



comma 5 del Codice, la Provincia avrà facoltà di consentire l'accesso telematico all'offerta. Si precisa che, in tal caso, non sarà previsto alcun preliminare avviso all'offerente, quale controinteressato, circa l'intenzione di rendere visibili le parti dell'offerta indicate dal medesimo come segrete, né verrà attivato alcun contraddittorio sul punto prima dell'aggiudicazione.

17) OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

L'offerta economica, comprensiva dell'offerta temporale, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato, svolgendo le operazioni di inserimento della documentazione sotto precisate, accedendo alla "Busta economica". La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti; in tal caso si prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base del facsimile predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica e temporale in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica e temporale come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica e temporale firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene l'offerta economica e temporale predisposta preferibilmente secondo il modello (compilare **Modello 2**) allegato al presente disciplinare di gara, deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1) il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara pari a € 1.381.860,38. L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

Si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato in cifre e in lettere; è consentito l'uso di massimo tre decimali dopo la virgola, arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Non sono ammesse, **pena l'esclusione**, offerte in aumento, plurime, condizionate o alternative rispetto all'importo posto a base di gara.

2) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzati all'interno dei siti dell'azienda (es. corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, DPI, etc.).

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adequatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

L'indicazione della stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.

3) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice.



Tali costi dovranno essere calcolati tenendo conto delle unità impiegate, delle relative qualifiche, nonché delle retribuzioni calcolate sulla base del CCNL di riferimento.

Si precisa che il costo della manodopera per il periodo di durata dell'appalto è stato stimato, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice, in complessivi € 254.221,40.

Tale valore ha carattere indicativo. Qualora il concorrente decidesse di non confermare l'importo sopra specificato, modificandolo in diminuzione, si procederà ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera d) del Codice (verifica del rispetto dei minimi salariali retributivi desunti dai contratti collettivi di riferimento).

La stazione appaltante procederà, nei termini suddetti, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

L'indicazione della dei costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del Codice è richiesta **a pena di esclusione**.

4) Il **computo metrico estimativo** dell'offerta tecnica proposta in relazione ai sub-criteri 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4.

Al fine di garantire il necessario collegamento sul piano economico tra le migliori offerte ed inserite nell'offerta tecnica ed il costo imputabile alle proposte migliorative stesse, onde evitare che attraverso il computo metrico estimativo si vada a modificare, limitatamente alle migliori, il contenuto dell'offerta tecnica, deve sussistere la corrispondenza biunivoca tra quanto indicato negli elaborati allegati all'offerta tecnica come migliori offerte e quanto descritto e contabilizzato nel computo metrico estimativo a titolo di voci di costo per proposte migliorative.

La mancata o incompleta allegazione del computo metrico estimativo determinerà l'attivazione del soccorso istruttorio procedimentale, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice.

5) La **riduzione percentuale del tempo contrattuale** da applicarsi al termine di 420 giorni previsto per l'esecuzione dei lavori: l'operatore economico dovrà indicare nell'apposito campo, in cifre ed in lettere, anche i giorni di riduzione del termine, con le seguenti precisazioni:

- in caso di discordanza tra la riduzione percentuale espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevale quella espresso in lettere;
- in caso di discordanza (errore di calcolo) tra la riduzione percentuale offerta ed i tempi di esecuzione risultanti dalla riduzione percentuale offerta, si procederà a rettificare i tempi di esecuzione;
- la riduzione percentuale non deve superare la soglia del 20,00% (pari a 84 giorni per l'esecuzione dei lavori) e non sono ammesse offerte in aumento. Le riduzioni offerte eccedenti il limite previsto verranno ricondotte alla riduzione temporale massima consentita;
- la riduzione percentuale va indicata con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; arrotondando la terza all'unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5, ovvero non considerata se inferiore.

L'indicazione del ribasso percentuale è richiesta **a pena di esclusione**.

L'offerta economica è corredata dalla documentazione nella piattaforma come sopra previsto.

Unitamente all'offerta economica, potranno altresì essere caricate nella busta economica digitale le eventuali spiegazioni di cui all'art. 110, comma 3 del Codice che il concorrente intenda sin da subito presentare.



18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica-temporale sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	65
Offerta economica	30
Offerta temporale	5
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata al presente disciplinare (all. 6 Criteri di valutazione), con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI, METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE.

Le modalità di attribuzione dei coefficienti ed il metodo di calcolo dei punteggi per l'offerta tecnica e le formule di attribuzione del punteggio dell'offerta economica e di quella temporale sono definite in dettaglio nel prospetto allegato (All. 6 Criteri di valutazione) cui si rinvia integralmente, compresa la relativa ripartizione dei punteggi e il metodo aggregativo compensatore per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti i criteri e sub-criteri, verranno usate 9 (nove) cifre decimali. Il punteggio verrà arrotondato a 3 (tre) cifre dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

18.3 Riparametrazione di II livello

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto il massimo punteggio previsto per l'offerta tecnica (p. 65) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Più precisamente viene attribuito il coefficiente 1 al punteggio tecnico complessivo più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri punteggi, attribuendo a questi ultimi coefficienti, variabili tra 0 e 1, in proporzione lineare. Gli altri



punteggi tecnici complessivi vengono proporzionati linearmente al punteggio tecnico complessivo più elevato, quindi con applicazione della seguente proporzione: $1 : \text{punteggio tecnico complessivo più elevato} = x : \text{punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta } i$, per cui $x = \text{punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta } i / \text{punteggio tecnico complessivo più elevato}$. I coefficienti definitivi verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo stabilito per l'offerta tecnica pari a punti 65. Nelle operazioni di calcolo finalizzate alla riparametrazione, verranno apprezzate nove cifre decimali. I punteggi verranno apprezzati fino alle prime tre cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale risulti pari o superiore a cinque. Ai soli fini della eventuale individuazione dell'offerta anomala, si terrà conto del punteggio conseguito dopo la predetta riparametrazione.

19) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La Commissione giudicatrice, che può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando su "Visualizza scheda", almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche esclusivamente da remoto, accedendo alla piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle offerte e, comunque, secondo le indicazioni già sopra fornite.

20) SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta riservata, gestita in modalità telematica, è fissata sin d'ora per il giorno 15/10/2026, ore 09:30

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica-temporale, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia, ove disposta, avviene dopo le operazioni della Commissione di gara.



21) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE-TEMPORALI

La prima seduta riservata, gestita in modalità telematica, è attribuita alla competenza della **Commissione giudicatrice**.

Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi telematici la **Commissione giudicatrice**, in seduta riservata, procede a:

- a) dopo aver verificato a Sistema l'elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini, aprire, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, la busta telematica "B – Offerta tecnica" di ciascun concorrente ammesso, controllandone l'integrità ed attestandone il contenuto, al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare (in ordine alla legittimità di aprire le buste tecniche in seduta riservata nelle procedure telematiche cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388; TAR Emilia-Romagna – Bologna, sez. II, 15 novembre 2018, n. 863);
- b) valutare ciascuna offerta tecnica;
- c) attribuire i punteggi a ciascuna offerta tecnica secondo quanto previsto nel presente disciplinare;
- d) ove previsto, riparametrare i punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.3;
- e) rinviare alla seduta pubblica virtuale.

La **Commissione giudicatrice**, nello stesso giorno, terminate le operazioni valutative o in altro giorno stabilito per la successiva seduta pubblica gestita in modalità telematica, rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e dell'offerta tempo, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il lavoro sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti conseguiti per l'offerta tecnica e di quelli conseguiti per l'offerta economica e temporale.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla relativa comunicazione. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione, qualora la migliore offerta superi la soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al successivo paragrafo e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ivi



inclusi i costi della manodopera, l'offerta appaia anormalmente bassa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall'art. 112, comma 4 del Codice. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica e/o di quella temporale dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o il tempo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

22) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si precisa che la verifica verrà condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, indicati dal concorrente nell'offerta economica, nonché all'utile di gestione e alle spese generali (cfr. Anac delibera n. 341 del 5 aprile 2018). Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora non siano forniti i chiarimenti richiesti, il RUP si riserva di procedere all'esclusione, tramite provvedimento della S.U.A. Provincia di Macerata, previa valutazione dell'offerta sulla base della documentazione agli atti (cfr. Anac delibera n. 710 del 24 luglio 2018).

La S.U.A. Provincia di Macerata, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Con riferimento precipuo alla verifica del costo del personale, appare utile precisare sin d'ora che mentre sono ammessi giustificativi all'offerta anormalmente bassa che non rispetti il costo medio indicato nelle tabelle ministeriali di cui all'art. 41, comma 13 del Codice, le quali stabiliscono semplicemente un costo medio orario del lavoro che funge da mero parametro di valutazione di congruità dell'offerta (uno scostamento dei costi della manodopera dalle voci indicate nelle tabelle ministeriali *de quibus* potrebbe trovare giustificazione nelle peculiari situazioni aziendali e



territoriali o nella capacità organizzativa delle singole imprese, che possano avere incidenza anche sul costo del lavoro), verranno direttamente escluse le offerte che non rispettino i minimi salariali retributivi, ai sensi del coordinato disposto di cui all'art. 110, comma 5, lett. d) e all'art. 110, comma 4 del Codice.

23) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

In caso di esito negativo delle verifiche sull'idoneità della documentazione amministrativa espletate nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, il Seggio di gara procede ad escludere il concorrente stesso e, previo ricalcolo della graduatoria, ad effettuare le prescritte verifiche nei confronti del concorrente individuato quale nuovo destinatario della proposta di aggiudicazione. Nell'ipotesi di esito negativo dei predetti controlli effettuati nei confronti del concorrente individuato quale nuovo destinatario della proposta di aggiudicazione, le verifiche verranno espletate, nei termini sopra detti, ricalcolando la graduatoria (cfr. Corte Cost. n.77 del 30.05.2025 in tema di operatività del principio di invarianza, consistente nell'intangibilità della soglia di anomalia e nella conseguente immodificabilità della graduatoria, solo successivamente all'adozione provvedimento di aggiudicazione anche nel caso in cui la stazione appaltante si sia avvalsa dell'inversione procedimentale).

All'esito di tale verifica, si rinvierà alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, preso atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di gara, procede a:

- formulare la proposta di aggiudicazione, anche tramite piattaforma telematica, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

In presenza di un'unica offerta, non essendovi offerte da giudicare comparativamente, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari offerti, mentre gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni poste a base di gara (verifica di



ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e loro compatibilità e conformità con le condizioni e le prescrizioni di gara) (cfr. Tar Marche n.865/2017).

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al presente disciplinare;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice.

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la S.U.A. Provincia di Macerata motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso o del contratto in corso di esecuzione o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel Capitolato speciale e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi allegati, approvati con determinazione della S.U.A. Provincia di Macerata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica, a:

a) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 1 del Codice, in capo al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

b) verificare, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Codice, con le medesime modalità di cui al comma 1, l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, **aggiudica** l'appalto, anche sulla PAD.

In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, secondo le disposizioni contenute nell'art. 99, comma 3 bis del Codice, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso



dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite PAD, alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di anomalia o di inammissibilità/irregolarità dell'offerta, qualora la Stazione Appaltante abbia già disposto *medio tempore* l'aggiudicazione a favore del destinatario della proposta di aggiudicazione, si procederà all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione stessa e alla segnalazione all'ANAC (cfr. *ex multis*, Corte Cost. n.77 del 30.05.2025; Cons. Stato, AP, 26 aprile 2022, n. 7; Cons. Stato, sez. V, 02.11.2021, n. 7303; sez. V, 22.01.2021, n. 683; 27.10.2020, n. 6542). La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato (scorrimento della graduatoria), procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Se, all'esito della comprova dei requisiti o del sub-procedimento di congruità dell'offerta, il concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione debba essere escluso, rispettivamente, per carenza dei requisiti o per anomalia dell'offerta, e la Stazione appaltante non abbia già proceduto alla relativa aggiudicazione, la stessa procederà al ricalcolo dei punteggi ed alla riformulazione della graduatoria, previa espunzione dell'offerta presentata dal concorrente escluso (cfr. Tar Lombardia, sez. I Brescia, n. 86/2026). Resta ferma la possibilità per la Stazione appaltante, ricorrendone i presupposti, di fare valere l'eventuale responsabilità precontrattuale del concorrente, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ. ed il potere dell'Anac di applicare sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si accertino specifiche condotte contrarie alle regole della gara da parte dell'operatore escluso (art. 222, comma 13 del Codice).

Di tali eventi è dato conto anche sulla piattaforma telematica.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, verrà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, comma 5 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6 del Codice, la mancata stipulazione del contratto nel termine fissato, qualora imputabile all'operatore economico, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc.) **sono a carico dell'aggiudicatario**, senza facoltà di rivalsa.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà produrre:

- garanzia definitiva nella misura di cui all'art. 53, comma 4, pari al 5% dell'importo contrattuale, e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis del Codice, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 e gli aumenti di cui all'art. 117, comma 2 del Codice.



Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione, questa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. La garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, ex art. 106, comma 3 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 12 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato in data 14.12.2022 sulla G.U. Serie generale - n. 291;

- polizza di copertura assicurativa secondo le indicazioni previste dal progetto. In particolare, ai sensi dell'articolo 117, comma 10 del Codice, l'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, della stazione appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della stazione appaltante), nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a € 500.000,00.
- le seguenti autodichiarazioni:
 - a. indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di legge e di contrattazione in vigore;
 - b. indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e per conto dell'appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Ente. Nel caso che alla stipula del contratto intervenga un Procuratore, dovrà essere presentato il relativo documento di designazione (procura speciale) redatto per atto pubblico in numero di 2 (due) originali (o copie conformi in bollo), in quanto trattasi di atto da allegare al contratto d'appalto;
 - c. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

La stipulazione è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto sarà sottoscritto con il Comune di Valfornace.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal nominato Comune di Valfornace per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, è facoltà del Comune medesimo, aggiudicare l'appalto all'operatore che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.

L'aggiudicatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

25) OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Pertanto l'affidatario si obbliga, al fine di consentire alle competenti autorità il monitoraggio finanziario dell'affidamento, ad assumere e a far assumere ai subappaltatori, ai sub-fornitori o



comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

a) aprire (se non già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (se non già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente bancario o postale dedicato allo specifico intervento, per il quale sia disponibile la funzione “Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)”, al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento;

b) comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le complete generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso (comprensive di C.F.), fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa comunicazione alla Stazione Appaltante, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza che comporta la risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, dello stipulando contratto di incarico ovvero dei sub-contratti aventi ad oggetto le medesime prestazioni: gli eventuali sub-contratti, nei limiti in cui possono essere stipulati nell'ambito della presente procedura, dovranno pertanto prevedere le medesime obbligazioni sopra indicate e un'apposita clausola risolutiva espressa del medesimo tenore.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26) CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente committente pubblicato nel seguente link del sito internet istituzionale: https://www.comune.valfornace.mc.it/wp-content/blogs.dir/95/files/Codice-di-comportamento-GC-114_2022.pdf nonché si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27) PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). Si rinvia al paragrafo 15.5 del presente disciplinare.



28) ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai concorrenti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria è resa reciprocamente disponibile la documentazione di gara, nonché le offerte dagli stessi presentate attraverso le modalità sopra descritte.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Ove previsto il meccanismo dell'inversione procedimentale, ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile, in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta tecnica ed economica. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (cd. istanza di oscuramento). In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, da adequata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della stazione Appaltante (per maggiori dettagli dichiarativi e documentali, si rinvia alla parte del presente disciplinare dedicata alla presentazione delle offerte tecniche).

All'esito della valutazione sulle istanze di oscuramento, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento, totale o parziale, o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, comma 4 del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'art. 35 del Codice.

29) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel.



071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Macerata.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

30) INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Macerata, Corso della Repubblica, n. 28, 62100, Macerata. Dati di contatto del Titolare - PEC: provincia.macerata@legalmail.it; FAX: 0733/235.867; Sito internet: <https://istituzionale.provincia.mc.it/>.

La Provincia di Macerata, quando opera in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), a seguito di convenzione con gli Enti Aderenti che intendono avvalersi del servizio gestione gare erogato mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM e dei servizi correlati (es. consulenze, pareri, etc.), assume il ruolo di Contitolare del trattamento, ai sensi dell'art. 26 “Contitolari del trattamento” del GDPR.

2. Oggetto e caratteri del trattamento

Il trattamento ha ad oggetto i dati personali dell'interessato di carattere comune (es. anagrafici, di contatto, di carattere economico e fiscale, previdenziali ed assicurativi, di carattere tecnico e merceologico) e relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di persone fisiche in relazione con gli operatori economici di cui all'art. 10 del GDPR, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e le qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Tali dati vengono raccolti attraverso apposita modulistica.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”) di cui all'art. 9 del GDPR.

Il dato personale trattato per le finalità di cui al successivo punto 4 è stato raccolto anche presso enti pubblici e/o privati, tramite banche dati o siti internet sia ad accesso pubblico, sia ad accesso subordinato ad apposita registrazione (es. BDNA di cui al D.Lgs. 159/2011, Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al D.L. 189/2016, etc.).

3. Base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, nonché per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

La fonte normativa che prevede obblighi o compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati è la vigente normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica (D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, etc.), la quale attribuisce al Titolare l'esercizio della funzione per cui è tenuto a trattare i dati personali.



4. Finalità del trattamento

I dati personali sono raccolti ai soli fini dello svolgimento della procedura di gara e per i procedimenti amministrativi (stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto) e giurisdizionali conseguenti, e successivamente trattati in coerenza con tali finalità.

La tipologia e la quantità di dati personali raccolti è determinata per il conseguimento delle finalità indicate e i dati non sono trattati per finalità diverse o incompatibili con quelle dichiarate.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto risponde alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad evidenza pubblica relativi all'affidamento dei contratti di appalto, concessione o altra tipologia contrattuale legislativamente prevista. In particolare, i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalla *lex specialis* sia ai fini della partecipazione alla gara, sia ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, della stipulazione, esecuzione e rendicontazione del contratto, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati trattati

I dati forniti o comunque raccolti verranno trattati nell'ambito delle procedure di cui al punto 4 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari.

I dati sono trattati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per conseguire le finalità del trattamento specificata al punto 4 per cui sono stati raccolti.

Alla data di cessazione del trattamento, il titolare procederà ad effettuare l'ulteriore trattamento di archiviazione in formato cartaceo ed informatico secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di documentazione amministrativa e alla loro conservazione nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di conservazione e scarto della Provincia di Macerata.

La Provincia di Macerata non effettua per i dati personali, richiesti ai fini del punto 2 di questa informativa, alcun trattamento di profilazione o automatizzato salvo future diverse disposizioni di legge.

6. Destinatari, comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati da parte del Titolare ai seguenti destinatari :

- altre amministrazioni pubbliche, da qualificarsi come titolari autonomi o responsabili del trattamento, la cui attività istituzionale sia connessa dalla vigente normativa con il trattamento in oggetto, cui per tali ragioni i dati dovranno essere comunicati; in particolare saranno comunicati ai seguenti Enti: Autorità Nazionale Anticorruzione, Ministero della Giustizia, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Agenzia delle entrate, enti previdenziali, altri enti certificatori;
- soggetti diversi da pubbliche amministrazioni, che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento, in quanto designati Responsabili del trattamento e/o amministratori di sistema; in particolare saranno comunicati, trattati ed archiviati presso una società terza (Maggioli SpA), anche operante tramite servizi Cloud certificati da AgID, che svolge, per conto della Provincia di Macerata, attività di gestione tecnica della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata GT-SUAM, di proprietà della Regione Marche;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo o di altri organismi di nomina obbligatoria o facoltativa (es. collegio consultivo tecnico), che verranno di volta in volta costituiti;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali o consulenti incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;



- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini del conferimento dell'incarico, ivi incluso l'ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita.

I dati personali dell'interessato non sono diffusi dal Titolare del trattamento, se non nei limitati e specifici casi in cui ciò è richiesto obbligatoriamente dalla disciplina vigente in materia di anticorruzione ed in materia di trasparenza amministrativa, di cui, in particolare, al D.Lgs. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera b); alla L.190/2012, art. 1, comma 16, lett. b); al D.Lgs. 36/2023, art. 20, mediante pubblicazione sia sul profilo del committente (sito internet istituzionale), sia sui mezzi previsti dalla vigente normativa ed al D.Lgs. 267/2000 TUEL in materia di pubblicazioni all'albo pretorio on line.

7. Natura del conferimento e conseguenze per l'interessato della mancata comunicazione dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge e l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia di Macerata potrebbe determinare, come conseguenza e a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Il concorrente è consapevole che i dati forniti alla Provincia di Macerata, in caso di aggiudicazione all'esito di una procedura di gara gestita dalla Provincia di Macerata in qualità di centrale di committenza (SUA) per gli Enti aderenti, saranno comunicati ai predetti Enti Aderenti per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti e per i relativi adempimenti di legge.

8. Referente interno e persone autorizzate al trattamento dei dati

Il Referente "interno" del trattamento è il Dr. Giuseppe Costantini, Responsabile del Servizio Appalti e S.U.A. della Provincia di Macerata, e-mail giuseppe.costantini@provincia.mc.it, tel. +39 0733 248 1.

Le persone autorizzate al trattamento sono, in relazione alla mansione svolta, i funzionari del servizio "Appalti e S.U.A." e del servizio "Contratti", nonché gli incaricati del trattamento della ditta Maggioli SpA che svolge servizi strumentali di manutenzione della piattaforma telematica di *e-procurement* per conto della Provincia di Macerata (servizi di aggiornamento, help-desk di I e II livello, etc.).

Maggioli SpA è responsabile del trattamento dei dati in qualità di gestore e manutentore della su indicata piattaforma telematica di negoziazione.

9. Diritti dell'interessato e diritto di reclamo

L'interessato potrà, in ogni momento, esercitare i Suoi diritti presentando apposita istanza nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Tra i diritti riconosciuti all'interessato dal GDPR rientrano quelli di:

- richiedere al Titolare l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali, e, in caso positivo, l'accesso e la copia dei propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri dati personali al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1, del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei propri dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1, del GDPR;
- richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso dell'interessato, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali al



ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano;

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

- proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR, a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare di cui al punto 1 o attraverso il Referente di cui al punto 8.

10. Responsabile della protezione dei dati personali della Provincia di Macerata

La Provincia di Macerata ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (RPD) esterno, che si occupa di coadiuvare la Provincia nella corretta applicazione del GDPR e che è contattabile direttamente dall'interessato attraverso la e-mail: dpo@provincia.mc.it.

31) ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal progetto.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati secondo le disposizioni del progetto.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Legge 241/1990 e s.m.i..

Allegati:

All.1: Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;

All.1A_MODELLO_SISMA_Dichiarazione art .5, c.2, lett b Accordo Alta Sorveglianza Anac;

All.1B_MODELLO_SISMA_Dichiarazione sostitutiva conflitto di interessi;

All.2: Modello 2 - Offerta economica, costi manodopera e oneri sicurezza aziendali, offerta temporale;

All.3: Modello 3 - Requisiti art.10 allegato II.18 al Codice;

All.4: Assolvimento imposta di bollo;

All. 5: Modello 5 - Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017;

All. 6:Modello 6: Criteri di valutazione;

All. 7: Elenco elaborati.

**IL RESPONSABILE E.Q.
SERVIZI “APPALTI, S.U.A. E
CONTRATTI”
(Dott. Giuseppe Costantini)**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il
testo cartaceo e la firma autografa*